

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4076

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUSSOLINI, TARDITI

Disposizioni in materia di riconoscimento del figlio naturale

Presentata il 17 giugno 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale normativa che disciplina il riconoscimento del figlio naturale necessita di alcune modifiche trattandosi di una legislazione per taluni aspetti anacronistica ed insufficiente ad assicurare il pieno esercizio di quei diritti e di quelle libertà che la nostra Costituzione riconosce ad ogni cittadino indipendentemente dal compimento di una determinata età.

Va, inoltre, rilevato che sebbene l'articolo 30 della Costituzione attribuisca alla legge il compito di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, pur tuttavia non sempre tale principio costituzionale è stato rispettato dal legislatore ordinario come risulta da quelle norme del codice civile che, precludendo in taluni casi l'accertamento formale della filia-

zione, di fatto si traducono nel mancato riconoscimento a favore del minore del diritto allo stato di figlio naturale riconosciuto.

Sotto questo profilo, appare fortemente datata la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 250 del codice civile che, fissando la regola secondo la quale il riconoscimento del figlio naturale non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, stabilisce, indirettamente, una presunzione assoluta di incapacità del minore di anni sedici a valutare liberamente e incondizionatamente l'opportunità di compiere la dichiarazione di riconoscimento.

Tale impostazione non appare condivisibile in quanto non solo determina una grave situazione nei confronti del bambino che resta privo, seppur temporaneamente, di uno stato giuridico, ma anche perché

incoerente con altre disposizioni presenti nel nostro ordinamento giuridico e che riconoscono al minore, anche prima del compimento del sedicesimo anno di età, la piena capacità di effettuare fondamentali scelte di vita.

Va, infatti, ricordato che la legge sull'interruzione della gravidanza (legge n. 194 del 1978) ha introdotto nuove posizioni di autonomia per il minore prevedendo che la richiesta d'interruzione venga fatta personalmente dalla donna anche se minorenni.

In campo penale, poi, il minore che ha compiuto quattordici anni, seppur previo accertamento da parte dell'autorità giudiziaria, può essere considerato imputabile e quindi penalmente responsabile per aver volontariamente commesso determinati reati.

Va, inoltre, osservato che il minore che ha compiuto quattordici anni può esercitare diritto di querela e di remissione.

In campo civile, poi, a norma dell'articolo 2046 del codice civile, compete al giudice accertare caso per caso se debba escludersi o meno la capacità di intendere e volere del minore mentre, per quanto riguarda le disposizioni speciali, la legge

n. 977 del 1967 fissa a quindici anni di età il minimo per le prestazioni lavorative ridotto a quattordici anni per taluni lavori.

Da queste premesse muove la proposta di legge in esame volta a consentire al minore la possibilità di effettuare il riconoscimento del proprio figlio anche prima del compimento del sedicesimo anno di età in quanto si ritiene che fin dal momento del parto, a qualsiasi età questo avvenga, deve essere riconosciuta al genitore la possibilità di assumere liberamente quei diritti e quei doveri che l'ordinamento giuridico collega alla dichiarazione di riconoscimento.

Come rilevato anche dalla dottrina, infatti, impedire al genitore, prima del sedicesimo anno di età, di riconoscere il proprio figlio, nonostante l'esistenza di un vincolo affettivo e di una volontà diretta a prendersene cura, significa non soltanto privare il genitore stesso del fondamentale compito di allevamento della prole, ma soprattutto significa privare il figlio, proprio nel momento più critico, di una figura insostituibile, la cui mancanza può arrecare al bambino danni psico-fisici irreversibili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 250 del codice civile è sostituito dai seguenti:

« Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il riconoscimento del figlio naturale può essere, altresì, effettuato dal genitore che non ha compiuto il diciottesimo anno di età.

Il riconoscimento del figlio naturale da parte del genitore minore di anni sedici è subordinato al previo parere obbligatorio ma non vincolante del presidente del tribunale per i minorenni che si esprime, entro venti giorni dalla richiesta, dopo aver sentito il genitore che intende riconoscere il proprio figlio.

Il minore è di diritto emancipato con il riconoscimento del proprio figlio naturale ».

ART. 2.

1. Al fine di consentire al minore di essere educato e mantenuto dai propri genitori naturali, fermi restando gli interventi sanitari, economici e socio-assistenziali previsti da leggi speciali in favore dei soggetti minori di età, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono con idonei interventi il genitore minore di età che ha effettuato il riconoscimento del proprio figlio naturale ai sensi dell'articolo 250 del codice civile, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare al genitore minore di anni sedici che ha effettuato il riconoscimento del proprio figlio naturale il necessario sostegno per l'adempimento dei compiti connessi al mantenimento e all'educazione del figlio naturale riconosciuto, è istituito un apposito fondo nello

stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ripartizione del fondo di cui al comma 2 del presente articolo per le finalità ivi previste.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

